

Codice penale svizzero

(Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Avamprogetto (variante 2)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

Il Codice penale² è modificato come segue:

Titolo prima dell'art. 34

Titolo terzo: Delle pene, delle misure e dell'espulsione dal territorio svizzero

Capo primo: Delle pene

Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva

Titolo prima dell'art. 73a (nuovo)

Capo terzo: Dell'espulsione dal territorio svizzero

Art. 73a (nuovo)

Condizioni ¹ Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero gli stranieri condannati per uno o più dei seguenti reati, indipendentemente dall'entità della pena:

- a. omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113);
- b. lesioni gravi (art. 122), lesioni semplici (art. 123), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), rissa (art. 133), aggressione (art. 134), rapina (art. 140), estorsione (art. 156), sequestro di persona e rapimento (art. 183 seg.), presa d'ostaggio (art. 185);
- c. atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o

RS

¹ FF

² RS 311.0

inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197);

- d. tratta di esseri umani (art. 182);
- e. infrazione all'articolo 19 della legge federale del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup);
- f. effrazione (art. 186 in combinato disposto con l'art. 139 o con l'art. 144), furto per mestiere o come associato a una banda (art. 139 n. 2 e 3), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);
- g. incendio intenzionale (art. 221), esplosione (art. 223), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224); fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226);
- h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259);
- i. genocidio (art. 264) o crimini contro l'umanità (art. 264a);
- j. violazione del bando (art. 291) e infrazioni intenzionali all'art. 115 della legge del 16 dicembre 2005⁴ sugli stranieri;
- k. truffa (art. 146) nell'ambito dell'aiuto sociale e delle assicurazioni sociali e abuso di prestazioni sociali (art. 151a cpv. 1).

² Il condannato all'espulsione, a prescindere dallo statuto riconosciuto, toglie dal diritto degli stranieri, perde il diritto di soggiorno e ogni diritto di rimanere e di rientrare in Svizzera, poiché espone a pericolo l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

Art. 73b (nuovo)

Art. 73c (nuovo)

Esecuzione ¹ L'autorità cantonale competente esegue l'espulsione dal territorio svizzero immediatamente dopo la condanna o dopo che la pena è stata espiata.

² L'espulsione può essere differita soltanto temporaneamente, se vi si oppongono motivi imperativi conformemente all'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

³ Nella sua decisione l'autorità esecutiva cantonale presume che l'espulsione verso un Paese designato come sicuro dal Consiglio federale secondo l'articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo non viola l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

⁴ Nel caso in cui siano fatti valere motivi di cui all'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l'autorità esecutiva cantonale

³ RS 812.121
⁴ SR 142.20

decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata dinanzi al tribunale cantonale competente che decide definitivamente entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 73d (nuovo)

Diritto determinante Gli articoli 73a–73c prevalgono sulle regole non cogenti del diritto internazionale. Sono considerate regole cogenti del diritto internazionale esclusivamente i divieti della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione, della schiavitù e del respingimento in uno Stato in cui la persona è minacciata di morte o tortura.

Art. 151a (nuovo)

Abuso di prestazioni sociali¹ Chiunque ottiene indebitamente prestazioni dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali per se o per altri, fornendo indicazioni non veritiere o incomplete, sottacendo mutate circostanze o in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.